

Decreto n.
Prot. n.

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per l'anno 2017) che ha avuto un'incidenza sul sistema universitario italiano relativamente all'emanazione di nuovi Regolamenti Tasse che prevedano una tassa annuale che ogni studente deve versare per i servizi didattici, comprensiva dei contributi, da approvare entro il 31 marzo 2017 con decorrenza dall'anno accademico 2017/2018;
- Considerato che la Legge di cui sopra non si applica alle Università non statali, alle Università telematiche, alle Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'Università degli Studi di Trento;
- Considerato che l'Università per Stranieri di Siena è un'Istituzione Universitaria a ordinamento speciale;
- Considerato che questa Università si è avvalsa della suddetta clausola per l'emanazione del nuovo Regolamento Tasse;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2017 relative all'approvazione di un nuovo Regolamento Tasse dell'Ateneo;
- Visto il D.R. n. 388.17 del 15 dicembre 2017 di emanazione del Regolamento Tasse Universitarie, Contributi, Riduzioni ed Esoneri dell'Università per Stranieri di Siena;
- Considerato che si rende necessario modificare alcuni articoli del Regolamento di cui sopra;
- Visto lo Statuto dell'Università Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 117 del 21.05.2012;
- Visto il lavoro della Commissione composta dal Rettore, dal Pro-Rettore, dal Direttore del DADR, supportata amministrativamente dalla Direttrice Generale e dal personale dell'Area Management Didattico e URP;
- Visto il parere favorevole della Commissione Paritetica che si è riunita il giorno 25 giugno 2019;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 giugno 2019;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019 relativa all'approvazione del suddetto Regolamento;
- Visto l'articolo 32 dello Statuto ed in particolare il comma 9 che prevede che tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi Accademici;

DECRETA

l'emanazione del "REGOLAMENTO TASSE UNIVERSITARIE, CONTRIBUTI, RIDUZIONI ED ESONERI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA" nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante (All. A).

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. 388.17 del 15 dicembre 2017, è pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell'Ateneo e entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena,

IL RETTORE
(Prof. Pietro Cataldi)*

Firmato digitalmente da: CATALDI PIETRO
Data: 22/07/2019 12:18:46

Il compilatore: Francesca Bianchi

**REGOLAMENTO TASSE UNIVERSITARIE, CONTRIBUTI, RIDUZIONI ED ESONERI
DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA**

<u>I - NORME GENERALI</u>	1
<u>Art. 1 - Ambito di applicazione</u>	1
<u>Art. 2 - Definizioni</u>	1
<u>Art. 3 - Tasse e contributi universitari</u>	1
<u>Art.4 - Mancato versamento di tasse e contributi</u>	2
<u>II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI</u>	2
<u>Art. 5 - Determinazione del contributo universitario, rateazione, scadenze di pagamento e indennità di mora per corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale</u>	2
<u>Art. 5bis - - Rateizzazione</u>	3
<u>Art. 6- Contribuzione per corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione</u>	4
<u>III - ALTRI IMPORTI</u>	4
<u>Art 7 - Studenti fuori corso</u>	4
<u>Art. 8 - Iscrizione ai singoli insegnamenti</u>	5
<u>Art. 9 - Contribuzione per Master</u>	5
<u>Art. 10 - Contributo per il trasferimento verso altra Università</u>	5
<u>Art. 11 - Tassa minima, sospensione dell'iscrizione e studenti beneficiari di borsa semestrale</u>	6
<u>Art. 12 - Interruzione degli studi: Tassa di ricongiunzione</u>	6
<u>Art. 13 - Interruzione degli studi: sospensione</u>	6
<u>Art. 14 - Interruzione degli studi: rinuncia</u>	6
<u>Art. 15 - Contributo per la stampa dei diplomi originali</u>	7
<u>Art. 16 - Contributo per il test di accesso ai corsi di Laurea</u>	7
<u>Art. 17 - Contributo rilascio copie Diploma Supplement</u>	7
<u>Art. 18 - Contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero</u>	7
<u>Art. 19 - Contributi dovuti per servizi prestati su richiesta dello studenti per esigenze individuali</u>	7
<u>Art. 20 - Rinunce e trasferimenti - Rimborsi</u>	7
<u>Art. 21 - Rimborsi tasse e contributi universitari</u>	8
<u>IV - RIDUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI</u>	8
<u>Art. 22 - Beneficiari</u>	8
<u>Art. 23 - Autorizzazione accesso dati ISEE</u>	8
<u>Art. 24 - Studenti a tempo parziale</u>	8
<u>Art. 25 - Studenti con nucleo familiare autonomo</u>	8
<u>Art. 26 - Contemporanea iscrizione familiari</u>	8
<u>Art.27 - Prestito d'Onore</u>	9
<u>Art. 27 bis - Fondo di solidarietà</u>	9
<u>V - RIDUZIONI PER MERITO</u>	9
<u>Art. 28 - Beneficiari</u>	9
<u>VI - ESONERI</u>	11

Art. 29 - Determinazione dei contributi universitari studenti fuori corso	11
Art. 30 - Esenzione per studenti mutilati e invalidi civili	11
Art. 31 - Esenzione o riduzione per disabilità o grave infermità	11
Art. 32 - Studenti beneficiari di borse del D.S.U.	11
Art. 33 - Studenti beneficiari di borsa di studio del Governo italiano	12
Art. 34 - Studenti che richiedono il ricongiungimento della carriera	12
Art.35 - Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o calamità naturali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.36 - Studenti detenuti	12
Art.37 - Esenzione per dipendenti	12
VII - STUDENTI STRANIERI O ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.....	13
Art. 38 - Determinazione dei redditi	13
Art. 39 - Modalità per la dichiarazione della condizione economica e patrimoniale	13
Art. 40 - Rifugiati politici ed apolidi	13
Art. 41 - Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri	17
VIII - NORME FINALI.....	17
Art. 42 - Onere di contribuzione	17
Art. 43 - Controlli e verifiche	14
Art. 44 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento	14

I - NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le tasse, i contributi e i criteri per la riduzione, l'esonero totale e parziale dalla contribuzione dovuta dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale, di Laurea Magistrale, di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione dell'Università per Stranieri di Siena, nonché le modalità della contribuzione per i Master.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. **Tassa di iscrizione:** tassa di iscrizione all'Università da versare da parte di tutti gli studenti.
 - b. **Tassa regionale:** tassa disciplinata dalla Legge Regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005.
 - c. **Contributi universitari:** contributi aggiuntivi alla tassa di iscrizione da versare in misura variabile a seconda dell'ISEE.
 - d. **Contributo fuori corso:** contributo che deve essere versato dagli studenti che si iscrivono in qualità di fuori corso o ripetenti dell'ultimo anno di corso.
 - e. **Contribuzione accessoria:** indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente (es.: indennità di mora, di passaggio di corso, di congedo, eccetera).
 - f. **Tassa di ricognizione:** diritto fisso da versare, al momento della ripresa degli studi, per ciascun anno di interruzione/mancata iscrizione, qualora l'interruzione degli studi sia durata almeno due anni accademici consecutivi.
 - g. **ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato ISEE per l'Università:** strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica come definito dall'art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'Anno Accademico 2019-2020.

Art. 3 - Tasse e contributi universitari

1. L'iscrizione a ciascun corso dell'Università per Stranieri di Siena è subordinata al versamento delle tasse universitarie; il pagamento della prima rata perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione.
2. La parte di tassazione fissa è rappresentata dalle seguenti voci:
 - a) Tassa di Iscrizione (inclusa nei contributi della prima rata);
 - b) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (da pagare direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario);
 - c) Bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.
3. Il contributo di cui alla lettera c) non è in alcun modo rimborsabile dall'Università, mentre l'eventuale rimborso del contributo di cui alla lettera b) dovrà essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
4. L'ammontare dei contributi universitari, ivi compreso il contributo fuori corso e le contribuzioni accessorie sono stabilite dal presente Regolamento.
5. Gli studenti iscritti o immatricolati ai corsi di studio attivati presso l'Università per Stranieri di Siena che non rientrino nelle ipotesi di riduzione, esonero totale o parziale previste dal presente Regolamento, e/o che non presentino l'ISEE alle strutture competenti entro le scadenze, sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie nel loro massimo ammontare.
6. Gli studenti immatricolati nelle Lauree Triennali che hanno ottenuto una votazione compresa tra 95 e 100 all'esame di maturità, hanno diritto alla riduzione di € 100,00 sulla prima rata.

Art. 4 - Mancato versamento di tasse e contributi

1. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni di iscrizione corrispondenti comporta l'impossibilità per lo studente di proseguire la carriera, di essere ammesso agli esami di profitto nonché all'esame di conseguimento del Titolo e l'impossibilità di ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di Laurea.

2. Alla mancata regolarità contributiva per uno o più anni accademici consegue l'impossibilità di iscrizione al successivo anno accademico, di ottenere certificati e di presentare domanda di riduzione dei contributi universitari.
3. Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la propria posizione contributiva sono nulli.
4. Per i periodi entro i quali è necessario risultare in regola con i suddetti pagamenti, si rimanda agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 5 - Determinazione del contributo universitario, rateazione, scadenze di pagamento e indennità di mora per corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale

1. Il contributo universitario dovuto dagli studenti iscritti al primo anno (o a un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno) è pari al 6% della differenza tra l'ISEE e € 13.000,00 a condizione che: abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto, ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale, e che abbiano un ISEE inferiore a € 50.000,00.
2. Qualora gli studenti di cui al comma 1 non abbiano conseguito entro le date indicate i crediti formativi universitari previsti al comma 1, dovranno pagare un contributo universitario di € 2.200,00.
3. Il contributo universitario dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a un numero di anni minore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentato di uno, con un ISEE pari o superiore a € 50.000,00 è pari € 2.200,00.

Studenti iscritti al primo anno in corso con ISEE compreso tra € 0,00 a € 13.000,00	€ 0,00
Studenti iscritti al primo anno in corso con ISEE compreso tra 13.000,01 e € 50.000,00	(ISEE-13000) * 6%
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 10 CFU al 10 agosto del primo anno e che abbiano un ISEE compreso tra € 0,00 a € 13.000,00	€ 0,00
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 10 CFU al 10 agosto del primo anno e che abbiano un ISEE compreso tra 13.000,01 e € 50.000,00	(ISEE-13000) * 6%
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 10 CFU al 10 agosto del primo anno	€ 2.200,00
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio delle lauree triennali o al primo anno fuori corso che abbiano conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto di ciascun anno e che abbiano un ISEE compreso tra € 0,00 a € 13.000,00	€ 0,00
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio delle lauree triennali o al primo anno fuori corso che abbiano conseguito almeno 25	(ISEE-13000) * 6%

CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto di ciascun anno e che abbiano un ISEE compreso tra 13.000,01 e € 50.000,00	
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio delle lauree triennali o al primo anno fuori corso che NON abbiano conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno precedente	€ 2.200,00

4. Fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 29, il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale è suddiviso in **tre rate**. Non è prevista rateazione per tasse il cui importo sia inferiore a € 400,00.

5. Nel caso in cui il pagamento complessivo dovuto dallo studente sia uguale o inferiore a € 10,00, tale pagamento non è dovuto in considerazione del costo complessivo di gestione incasso. Nel caso in cui il pagamento complessivo dovuto dallo studente sia compreso fra € 10,01 e € 400,00, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica rata. Nel caso in cui il pagamento complessivo dovuto dallo studente sia uguale o superiore a € 400,00 e inferiore a € 2.200,00, l'importo della prima rata ammonta a € 300,00 e la differenza tra la tassa dovuta e la prima rata verrà suddivisa in parti uguali e corrisposta in due rate. Nel caso in cui il pagamento complessivo dovuto dallo studente ammonti a € 2.200,00, verrà corrisposto in tre rate di € 733,33 ciascuna.

6. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento.

7. Una prima rata, di importo fisso, deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, ed è articolata in:

- I rata del contributo;
- Bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

8. La seconda rata, di importo variabile, deve essere versata **entro il 28 febbraio** di ciascun anno, al netto delle riduzioni previste al Capo VI del presente Regolamento.

9. La riduzione per reddito non è applicata agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale che risultino, al 5 novembre di ogni anno, ripetenti o fuori corso.

10. Nel caso in cui lo studente consegua i crediti necessari per essere ammesso all'anno successivo entro la sessione di esami invernale (inclusa), potrà inoltrare istanza di rimozione dello status di ripetente alla Segreteria dei Corsi di Laurea tramite l'apposito portale. In tali casi la I rata eventualmente pagata in eccedenza rispetto al ricalcolo, non verrà rimborsata né conguagliata con le rate successive.

11. La terza rata, anch'essa di importo variabile, è calcolata in base al merito. La terza rata deve essere versata **entro il 31 luglio** di ciascun anno per gli iscritti ai corsi di Laurea Triennale e **entro il 10 agosto** di ciascun anno per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale.

12. La riduzione per merito non è applicata agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale che risultino ripetenti o fuori corso.

13. Lo studente che non rientri nei criteri per la riduzione per reddito e/o per merito è tenuto a corrispondere l'intero ammontare delle relative rate.

14. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente Regolamento è tenuto al pagamento di una indennità progressiva di mora:

- a. di € 25,00 per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza,
- b. di € 50,00 per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza,
- c. di € 100,00 per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

Qualora le scadenze cadano in un giorno festivo o prefestivo esse si intendono prorogate fino al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 5 bis - Rateizzazione

1. In caso di sopravvenute documentate condizioni economiche disagiate e di contributi universitari a debito che superino € 500,00, lo studente può presentare richiesta di rateizzazione alla Segreteria dei corsi di Laurea che sottoporrà l'istanza al Rettore. Lo studente dovrà essere in possesso di attestazione ISEE valida per ottenere i benefici previsti per la riduzione delle tasse universitarie comunque inferiore a € 25.000,00.
2. Il Rettore potrà concedere di rateizzare ciascuna rata in tre parti, con scadenza mensile.
3. Se la richiesta viene accolta, ma i pagamenti non vengono regolarmente effettuati entro le scadenze previste, non potrà essere presentata nuovamente.

Art. 6 - Contribuzione per corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione

1. L'entità delle tasse e dei contributi universitari per i corsi di Dottorato e di Specializzazione è definita annualmente dai bandi di ammissione, dove vengono altresì definiti il numero dei posti disponibili, le modalità di accesso ai corsi e di iscrizione.
2. Il pagamento delle tasse e dei contributi è suddiviso in due rate.
3. La prima rata, che costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento e deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, è articolata in:
 - Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (da pagare direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario);
 - Bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.
4. La seconda rata deve essere versata **entro il 30 aprile** di ciascun anno in base all'ISEE come da tabella:

Fascia ISEE	% Riduzione
€ 0 - 13.000,00	30%
€ 13.000,01 - € 23.000,00	25%
€ 23.000,01 - € 30.000,00	20%
€ 30.000,01 - € 40.000,00	10%
€ 40.000,01 - € 50.000,00	5%
oltre € 50.000,00	0%

5. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi della Scuola di Specializzazione è ridotto del 50% per l'iscrizione e l'accesso al solo primo anno per coloro che sono ammessi direttamente, senza selezione.
6. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente Regolamento è tenuto al pagamento di una indennità progressiva di mora:
 - a. di € 25,00 per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza,
 - b. di € 50,00 per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza,
 - c. di € 100,00 per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.
7. Ai sensi della legge 232/2016 gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi in favore dell'Università. Sono invece soggetti al pagamento del bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e della tassa regionale per il diritto allo studio.

III - ALTRI IMPORTI

Art. 7 - Studenti fuori corso

1. Agli studenti fuori corso iscritti ai corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di Laurea e ai Diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti, in aggiunta alle normali tasse e contributi dovuti per l'intero anno accademico, si applica un incremento percentuale sulla tassa base come da seguente tabella

1° anno fuori corso	+ 10% con ISEE superiore a € 30.000,00
2° anno fuori corso	+ 20% con ISEE superiore a € 30.000,00
2° anno fuori corso	+ 40% con ISEE superiore a € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 30% con ISEE superiore a € 30.000,00 e inferiore a € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 60% con ISEE uguale o superiore a € 90.000,00

2. Gli studenti che hanno un ISEE inferiore a € 30.000,00 ma che non hanno conseguito 25 CFU nel periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, non hanno diritto alle riduzioni previste dall'art. 29 del presente Regolamento e non sono soggetti alle maggiorazioni di cui al presente articolo.

3. L'incremento di cui al comma 1 non si applica agli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA con idonea certificazione rilasciata da enti competenti) limitatamente al doppio del tempo per ciascun anno accademico in relazione ai CFU effettivamente conseguiti. Il totale per l'intero corso di studi è pari, al massimo, al doppio della durata normale del corso di Laurea al quale lo studente è iscritto.

Qualora lo studente risulti, allo scadere del secondo anno non in possesso dei CFU necessari, si applicherà la tabella di cui al comma 1.

4. Per i corsi di Dottorato, Specializzazione e per i Master si fa riferimento ai rispettivi Regolamenti.

Art. 8 - Iscrizione ai singoli insegnamenti

1. L'entità dei contributi per l'iscrizione ai singoli insegnamenti dei corsi di Laurea ammonta a € 160,00 per corsi da 6 CFU e a € 220,00 per corsi da 9 e 12 CFU.
2. Ciascun richiedente non può superare trenta crediti formativi universitari per anno accademico.
3. Lo studente è tenuto al versamento del contributo in unica soluzione al momento dell'iscrizione.
4. La regolare iscrizione a uno o più corsi singoli consente allo studente di sostenere il relativo esame di profitto entro l'anno accademico di iscrizione, più una sessione.

Art. 9 - Contribuzione per Master

I progetti di offerta didattica inerenti corsi di Master, da sottoporre agli organi competenti, devono contenere le seguenti informazioni relative alla contribuzione:

- ammontare della contribuzione complessiva al netto di tasse o bolli;
- rate del versamento (ogni rata deve prevedere la quota di contribuzione);
- eventuali tasse o bolli aggiuntivi;
- scadenza e sanzioni amministrative per tardato pagamento;
- data oltre la quale la non regolarizzazione della contribuzione implica la mancata iscrizione;

- norme di rimborso nel caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione.

Art. 10 - Contributo per il trasferimento verso altra Università

1. Gli studenti che richiedono il trasferimento ad altra Università sono soggetti al pagamento di un contributo pari a € 150,00.
2. La domanda può essere presentata solo da coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse scadute alla data della richiesta di trasferimento.
3. Le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento non saranno rimborsati.
4. Sono esonerati dal pagamento del contributo per il trasferimento gli studenti in regime di detenzione di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 11 - Tassa minima, sospensione dell'iscrizione e studenti beneficiari di borsa semestrale

1. Gli studenti che entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente rimangono in difetto dei CFU previsti per la sola prova finale sono soggetti al pagamento della tassa minima, che ammonta a € 220,00.
2. Gli studenti che devono completare una parte di un modulo o la parte orale di una lingua e che si laureino entro il luglio dello stesso anno sono autorizzati a pagare la tassa di cui al comma 1. Qualora non si laureino entro il mese di luglio, sono tenuti al pagamento dell'intera tassa.
3. Gli studenti che devono conseguire 30 CFU oltre quelli previsti per la prova finale, che non modificano il piano di studi e prevedono di terminare tutti gli esami entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, possono richiedere la sospensione dell'iscrizione al nuovo anno accademico e, conseguentemente, del pagamento degli importi dovuti. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il termine di scadenza previsto per l'iscrizione al nuovo anno accademico. Qualora lo studente non termini gli esami entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, dovrà nuovamente iscriversi al nuovo anno accademico. In tal caso non verranno addebitate le more per ritardato pagamento della I rata.
4. Gli studenti beneficiari della borsa di studio semestrale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che non conseguano entro l'ultimo appello della sessione invernale tutti i CFU previsti dal piano di studi, godono di una riduzione del 50% delle tasse e dei contributi universitari di cui al presente Regolamento.

Art. 12 - Interruzione degli studi: Tassa di ricongiunzione

1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e non abbia chiesto la sospensione.
2. L'interruzione può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi fissati dalle normative vigenti.
3. Lo studente che abbandoni o interrompa per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.
4. Lo studente che intenda riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve presentare apposita domanda di ricongiungimento della carriera (ripresa degli studi) ed è tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, una tassa di ricongiunzione pari a € 500,00, oltre alle tasse e contributi previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi. La tassa non potrà comunque essere superiore a un totale di € 3.500,00.

Art. 13 - Interruzione degli studi: sospensione

1. Lo studente che risulti in regola con il pagamento dei contributi universitari, può chiedere la sospensione degli studi in caso di malattia superiore ai 3 mesi o maternità. Può chiederla anche al ricorrere di altre situazioni, ma il riconoscimento della sospensione è rimesso alla discrezionalità dell'Università.

2. Durante il periodo di sospensione della carriera lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
3. La sospensione è incompatibile con lo status di studente a tempo parziale di cui all'art. 24.

Art. 14 - Interruzione degli studi: rinuncia

1. Lo studente può rinunciare agli studi, solo se è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dell'ultimo anno accademico frequentato e nel quale ha sostenuto gli esami. Le tasse e i contributi versati prima della rinuncia non saranno rimborsati. Il regime della rinuncia si applica esclusivamente ad immatricolazioni/iscrizioni perfezionate ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita allo studio, pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non risolve il suo rapporto con l'Università per Stranieri di Siena e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

Art. 15 - Contributo per la stampa dei diplomi originali

Per tutti i corsi, compresi i Master universitari, i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e i corsi relativi alla formazione degli insegnanti, il rilascio dei diplomi originali - compresi eventuali duplicati - è soggetto a specifica richiesta e al pagamento di un contributo obbligatorio di € 50,00. Nel caso in cui si richieda la spedizione del diploma, le relative spese sono a carico del destinatario

Art. 16 - Contributo per il test di accesso ai corsi di Laurea

La partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti è soggetta al pagamento di un contributo non rimborsabile, di € 10,00.

Art. 17 - Contributo per il rilascio copie Diploma Supplement

Per il rilascio del Diploma Supplement, la prima copia del Diploma sarà rilasciata gratuitamente, il rilascio della seconda copia avverrà dietro pagamento di € 10,00 e il rilascio di ulteriori copie avverrà dietro pagamento di € 20,00 ciascuna.

Art. 18 - Contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero

1. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico rilasciato da un Paese non comunitario ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di € 250,00.
2. Tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l'Università per Stranieri di Siena e l'istituzione straniera che lo ha rilasciato.
3. La valutazione dei titoli accademici stranieri ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di € 30,00.

Art. 19 - Contributi dovuti per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali

1. Qualora lo studente richieda di integrare o correggere le autocertificazioni relative all'ISEE dopo il 15 ottobre, è tenuto a pagare un contributo di € 30,00.
2. Qualora lo studente richieda di inserire l'ISEE ovvero autorizzi la consultazione al Portale INPS dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre, è tenuto a pagare un contributo aggiuntivo di € 100,00. Le tasse pagate eventualmente in eccesso non saranno in alcun modo rimborsabili né conguagliabili con i pagamenti successivi.
3. Per la richiesta di cambio di curriculum o di corso di laurea lo studente è tenuto al pagamento di un contributo di € 30,00.

Art. 20 - Rinunce e trasferimenti - Rimborsi

Gli studenti che rinunciano all'iscrizione o che si trasferiscono ad altro Ateneo non hanno diritto ad alcun rimborso delle tasse già versate.

Art. 21 - Rimborsi tasse e contributi universitari

1. Tutti gli importi versati erroneamente, in eccesso, possono essere regolarizzati rivolgendo al Rettore istanza di rimborso scritta e documentata entro e non oltre 60 giorni dal pagamento. In caso di presenza di eventuali ulteriori tasse dovute, l'istanza è evasa mediante conguaglio su tali importi.
2. Gli studenti che hanno compiuto pagamenti inferiori al dovuto sono contattati dagli uffici competenti per regolarizzare gli importi.
3. I diritti di segreteria sono quantificati nel 10% di quanto pagato dallo studente, con un contributo minimo di € 100,00.

IV - RIDUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 22 - Beneficiari

1. La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore ISEE, come definito dall'art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 23 - Autorizzazione accesso dati ISEE

1. L'autorizzazione alla consultazione dati ISEE deve essere fornita al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo e comunque entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno.
2. La mancata autorizzazione alla consultazione alla banca dati INPS, ovvero l'autorizzazione oltre il 31 dicembre, comporta il pagamento della tassa dovuta nella misura massima.

Art. 24 - Studenti a tempo parziale

1. Lo studente, immatricolato o iscritto agli anni di durata legale dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, ritenga di non essere nelle condizioni per avanzare nel percorso formativo nei tempi normali del corso di studio al quale è iscritto, può optare per un impegno didattico a tempo parziale, pari, al massimo, al doppio della durata normale del corso di Laurea al quale è iscritto. L'acquisizione della qualifica di studente a tempo parziale comporta quindi, per ogni anno di riferimento, il prolungamento di un ulteriore anno della durata normale del corso di studio.
2. Lo studente interessato può presentare, esclusivamente nel corso degli anni di durata legale del corso, istanza di impegno a tempo parziale, allegando idonea documentazione comprovante lo stato dichiarato per l'intero anno, il cui esito, previa valutazione della Segreteria dei Corsi di Laurea, sarà comunicato allo studente.

Art. 25 - Studenti con nucleo familiare autonomo

Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello della famiglia di origine quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, inoltrata per la prima volta a ciascun corso di studi;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Art. 26 - Contemporanea iscrizione familiari

1. Per gli studenti che abbiano un fratello o una sorella regolarmente iscritti ad un corso di Laurea Triennale o Laurea Magistrale presso l'Università per Stranieri di Siena, è prevista una riduzione annua pari a € 150,00 ciascuno sull'importo della prima rata della contribuzione.

2. L'agevolazione verrà concessa nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:

- il fratello o la sorella già iscritti devono risultare in regola con il pagamento delle tasse universitarie dell'anno accademico per il quale l'interessato ottiene il beneficio;

- entrambi i fratelli o le sorelle devono risultare a carico del medesimo nucleo familiare;

- il beneficio è attribuito a seguito di presentazione della documentazione ISEE e di una autocertificazione sulla presenza nel nucleo familiare di uno o più fratelli o sorelle regolarmente iscritti all'Università per Stranieri di Siena;

Non potranno beneficiare di tale agevolazione gli studenti che sono già esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (idonei/vincitori di borsa di studio regionale oppure gli studenti con disabilità superiore al 66%).

Art. 27 - Prestito d'Onore

1. Il prestito d'onore è un finanziamento, accordato sotto forma di apertura di credito in conto corrente, proposto dall'Università ai propri studenti attraverso istituti di credito. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 390/1991, possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorso comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, è concessa una borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 9 aprile 2011, nonché di un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di € 10.000,00, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16, quando applicabile, o da specifiche disposizioni delle regioni e delle province autonome. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione è concesso un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di € 10.000,00, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16.

4. L'ammontare del finanziamento per gli studenti richiedenti è regolato da apposite convenzioni tra l'Università con gli istituti di credito, la Regione Toscana e gli altri enti erogatori.

5. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale e iscritti al Corso di Laurea Magistrale, che intendano inoltrare la richiesta per la concessione del prestito d'onore, devono presentare la domanda in tempo utile per il pagamento delle rate delle tasse e contributi universitari.

Art. 27 bis - Fondo di solidarietà

1. L'Università, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, costituisce annualmente un Fondo di solidarietà, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate. Gli interventi di sostegno, consistenti nell'esonero parziale o totale dai contributi universitari, sono erogati a domanda e vengono deliberati dal Rettore.

V - RIDUZIONI PER MERITO

Art. 28 - Beneficiari

1. Il beneficio della riduzione dei contributi universitari è determinato, oltre che sulla base degli indicatori della condizione economica, anche dal conseguimento del merito, secondo le misure riportate:

Beneficiario	Parametro	Riduzioni terza rata
Laurea Triennale - Iscritti primo anno	Conseguimento entro il termine della sessione invernale di 15 crediti con la media di 28/30.	35%
Laurea Triennale - Iscritti secondo anno	Conseguimento entro il termine della sessione invernale di 69 crediti con la media di 28/30	35%
Laurea Triennale - Iscritti terzo anno	Conseguimento entro il termine della sessione invernale di 129 crediti con la media di 28/30	35%
Laurea Magistrale - Iscritti primo anno	Conseguimento entro il 31/7 del primo anno accademico di 15 crediti con la media di 28/30.	35%

Laurea Magistrale - Iscritti secondo anno	Conseguimento entro il 31/7 di 69 crediti con la media di 28/30.	35%
---	--	-----

2. La riduzione per merito è applicata direttamente sulla terza rata dei contributi universitari ed è cumulabile con la riduzione per condizione economica.

3. Lo studente non è tenuto a presentare alcuna istanza per la riduzione per merito.

4. La riduzione per merito non si applica agli studenti ripetenti o fuori corso, nonché agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai corsi di Specializzazione.

VI - ESONERI

Art. 29 - Determinazione dei contributi universitari studenti fuori corso

Per gli studenti fuori corso iscritti a un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 di agosto di ciascun anno con un ISEE inferiore a € 30.000,00, il contributo universitario si calcola sulla base della seguente formula:

(ISEE - 13.000,00) * 7%

Art. 30 - Esenzione per studenti mutilati e invalidi civili

1. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari ai sensi dell'art. 30 della Legge 118/1971 gli studenti mutilati ed invalidi civili che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

2. Per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio.

Art. 31 - Esenzione o riduzione per disabilità o grave infermità

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 68/2012, comma 2, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale e dei contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento).

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 gli studenti con disabilità riconosciuta compresa tra il 50% (cinquanta per cento) e il 65% (sessantacinque per cento) possono essere esonerati, dietro presentazione di richiesta scritta, dal pagamento anche parziale delle tasse universitarie.

3. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 68/2012, comma 4, gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo. Gli studenti che beneficiano di questo esonero non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera. Per tale periodo di non iscrizione, gli studenti, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

4. Per ottenere l'esonero o la riduzione, gli studenti dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, nei casi di cui ai commi 1 e 2, idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidità riconosciuta o, nei casi di cui al comma 3, adeguata certificazione medica.

Art. 32 - Studenti beneficiari di borse del D.S.U.

1. Gli studenti beneficiari di borse o risultati idonei al conseguimento delle borse di studio dell'Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario concesse dalla Regione, sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale e dei contributi universitari ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 9 aprile 2011.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'Università concede l'esonero pari alla metà dei contributi universitari dovuti agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale. Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (vedi articolo 11).
3. In attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva, gli studenti che presentino domanda di borsa di studio e/o di prestito d'onore all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono temporaneamente esonerati dal pagamento della prima rata.

Art. 33 - Studenti beneficiari di borsa di studio del Governo italiano

1. L'Università concede l'esonero dalle tasse e dai contributi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 68/2012, comma 3, dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2011, agli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi.
2. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 68/2012 preventivamente comunicati dall'Università al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Art. 34 - Studenti che richiedono il ricongiungimento della carriera

Ai sensi art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2011, l'Università concede l'esonero dalle tasse e dai contributi agli studenti che intendono ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, in cui non siano risultati iscritti.

Per tale periodo di non iscrizione, gli studenti che richiedono il ricongiungimento sono tenuti al pagamento di un diritto fisso, c.d. tassa di ricongiunzione, per ciascun anno, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La presente disposizione si applica anche:

- agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare o del servizio civile,
- alle studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio,
- agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate ai sensi dell'art. 31 comma 3

Gli studenti che beneficiano della presente disposizione non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera.

La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

Art. 35 - Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o calamità naturali

Gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali di particolare gravità e interesse nazionale sono esonerati per il 50% dal pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a determinati anni accademici, può disporre l'esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi a favore degli studenti iscritti ai

corsi di studio dell'Ateneo, in quanto residenti - o il cui nucleo familiare sia residente - in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali di particolare gravità e interesse nazionale, previa presentazione di apposita autocertificazione.

Art. 36 - Studenti detenuti

Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto dei Protocolli di Intesa tra l'Università e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e di tutto il territorio italiano sono tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a € 200,00 cui si aggiunge la tassa regionale del DSU Toscana.

Art. 37 - Esenzione per dipendenti

Il personale dipendente dell'Università per Stranieri di Siena è esonerato dal pagamento dei contributi universitari, a esclusione della tassa regionale per il Diritto allo Studio e della contribuzione accessoria, incluso il bollo virtuale.

VII - STUDENTI STRANIERI O ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 38 - Determinazione dei redditi

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dell'art. 5, comma 7, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 e dell'art.8, comma 5, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 i redditi percepiti dagli studenti stranieri (comunitari e non) nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'€ nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I patrimoni immobiliari sono considerati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 a metro quadrato.
4. Per la determinazione della fascia di reddito di appartenenza, viene utilizzata la simulazione di calcolo ISEE, verificabile tramite collegamento con il sito dell'INPS (www.inps.it).
5. La documentazione richiesta per gli studenti stranieri, qualora non intervengano modifiche sul reddito prodotto e sulla composizione del nucleo familiare, è considerata valida anche per i due anni successivi a quello per cui vengono chiesti i benefici.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 261 della legge 232/2016 l'importo del contributo universitario annuale per gli studenti non aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 39 - Modalità per la dichiarazione della condizione economica e patrimoniale

1. Gli studenti stranieri comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Pertanto i cittadini comunitari possono attestare tramite l'autocertificazione i redditi e/o il patrimonio in possesso del nucleo familiare attraverso la *Dichiarazione sostitutiva della condizione economica per studenti stranieri* ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000.
2. Gli studenti stranieri non comunitari devono allegare alla domanda di richiesta di riduzione dei contributi universitari la *Dichiarazione sostitutiva della condizione economica per studenti stranieri* e la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche competenti per territorio.
3. Per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazione, la documentazione può essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

4. Gli studenti portatori di handicap sono tenuti a presentare la certificazione attestante la percentuale di invalidità, tradotta e legalizzata.

Art. 40 - Rifugiati politici ed apolidi

1. Gli studenti riconosciuti rifugiati politici in Italia devono allegare alla domanda di richiesta di riduzione dei contributi universitari la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni.

2. Gli studenti apolidi devono allegare alla domanda la copia autenticata della documentazione ufficiale rilasciata dal Tribunale Civile competente.

3. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 13, comma 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2011.

Art. 41 - Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2011, gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, come da elenco definito con Decreto Ministeriale 21 marzo 2002 e Decreto Ministeriale 16 settembre 2015 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

2. Gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri sono inseriti d'ufficio nella prima fascia di riduzione dei contributi universitari di cui all'art. 5 e sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di € 300,00 oltre alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

3. Lo studente, ai fini della riduzione dovrà presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

4. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale, la certificazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica.

VIII - NORME FINALI

Art. 42 - Onere di contribuzione

1. Lo studente non è esonerato, a causa dell'eventuale mancata ricezione postale dei documenti per i pagamenti, dall'onere di pagare la contribuzione dovuta entro le scadenze indicate nel presente Regolamento.

2. E' onere dello studente, qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, dimostrare di averlo disposto nel rispetto dei termini al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora.

3. L'Università si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti.

Art. 43 - Controlli e verifiche

1. L'Università si riserva di esercitare il dovuto controllo sulle informazioni dichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 con controlli a campione su una quota pari almeno al 20% degli studenti beneficiari della riduzione della contribuzione universitaria.

2. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 44 - Trattamento dei dati e Responsabile del procedimento

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016 e successive modificazioni.
2. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzati alla rideterminazione delle tasse in base all'ISEE e alla concessione di esoneri e riduzioni.
3. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è l'Università per Stranieri di Siena nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante.
4. Responsabile dei procedimenti amministrativi è il Responsabile dell'Area Management Didattico e URP.